

AVVISO ALLE UTENZE DOMESTICHE

Lo Stato Italiano ha recepito la Normativa Europea comunemente conosciuta come "Economia Circolare", a seguito della quale il Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/06) è stato modificato ed implementato dal D.lgs.116/20 e con esso, anche altre norme, hanno subito adeguamenti.

Tutto ciò non ha modificato la gestione dei rifiuti che vengono prelevati a domicilio, come da calendario (carta, plastica, umido, secco, vetro e lattine), le cui modalità di raccolta e conferimento rimangono invariate.

La suddetta norma ha, invece, ri-definito, a livello nazionale, la catalogazione dei rifiuti, definendo come:

- **URBANI** i rifiuti ordinariamente prodotti dall'attività domestica.
- **URBANI di altra natura** i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici **indicati nell'allegato L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'allegato **L-quinqies**;
- **SPECIALI** i rifiuti delle utenze non domestiche (esclusi dal calcolo della tariffazione TARI).

A seguito della suddetta **diversificazione variano le direttive per quanto concerne l'utilizzo del Centro di Raccolta (CDR)**, sia in termini di modalità di accesso, sia in termini di rifiuti conferibili.

Le UD che lo necessitano e in regola con la TARI possono trasportare e conferire i propri rifiuti con un'autovettura o utilizzando un autocarro/furgone intestato a persona fisica, oppure noleggiato presso una regolare agenzia di autonoleggio. Si andrebbe incontro ad un illecito se un **privato cittadino utilizzasse un autocarro/furgone intestato ad una società o ad un'associazione** per trasportare rifiuti.

Anche le UD possono produrre rifiuti catalogati come SPECIALI, per esempio quando in completa autonomia eseguono la manutenzione della propria abitazione.

Nell'ambito di tale attività sono considerati rifiuti URBANI **unicamente le macerie prodotte in piccole quantità derivanti da piccoli interventi edili, eseguiti dal proprietario residente o dal conduttore dell'abitazione.**

È evidente che conferire macerie in modo continuativo, denota l'intenzione di smaltire illecitamente la risulta di una ristrutturazione, eludendo la normativa.

Parti strutturali della casa (es infissi, serramenti, parti murarie) e componenti di impianti (es sanitari, caldaia e boiler, termosifoni, componenti elettrici, ecc.) sono catalogati come rifiuti SPECIALI, non conferibili al pubblico servizio.

Secondo i termini di legge (D.lgs 152/06 Art. 183 lett. F che definisce "produttore di rifiuti" il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione – "produttore iniziale" - o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti – "nuovo produttore"), il professionista che esegue qualunque opera presso la sede (abitazione) del proprio cliente, essendo lui il produttore **è tenuto a prelevare gli stessi incaricandosi dello smaltimento c/o un impianto autorizzato.**